Allegato al provvedimento n. del

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (L.R. 29 dicembre 1980 n° 105)

****

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dall'Amministrazione Provinciale di Como a norma dell'art. 2 della legge regionale 29.12.1980, n 105 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
(Organizzazione)

1. Il servizio Volontario di Vigilanza ecologia è annesso al Settore Ambiente ed Ecologia dell' Amministrazione Provinciale di Como.

2. Esso è coordinato da un responsabile da nominarsi tra i dipendenti del Servizio di vigilanza del Settore Ambiente ed Ecologia.

3. Per esigenze organizzative Il territorio di competenza provinCile può essere suddiviso in zone con relativi Coordinatori;

3. Fanno parte del Servizio le guardie ecologiche volontarie che avendo regolarmente superato l'esame di cui all'art. 3 della L.R. 105/80, hanno ottenuto il rilascio del decreto prefettizio di approvazione della nomina a guardia giurata, nonché l'incarico di guardia ecologica attribuito con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 105/80.

Art. 3
(Sede del Servizio e sedi di zona)

1. La sede del Servizio di Vigilanza Ecologica è presso gli Uffici del Settore Ambiente ed Ecologia.

2. Possono essere istituite sedi staccate di zona.

Art. 4
(dotazioni strumentali per ogni sede)

1. Le dotazioni per ogni sede sono le seguenti:

- n 1 o più automezzi, aventi caratteristiche anche di fuoristrada, completi di accessori e di apparecchiature ricetrasmittenti;
- n 1 macchina fotografica;
- arredo per la conservazione di materiale in dotazione.

2. Le suddette dotazioni, nel caso se ne rilevi la necessità, possono essere integrate o sostituite con altre.

Art. 5
(Dotazioni per le guardie)

1. Per le guardia ecologica volontaria vengono assegnate le se guenti dotazioni:

a) per ogni coppia di guardie:

- n 1 copia delle chiavi degli automezzi disponibili presso la sede di zona, qualora la rimessa non consenta una custodia delle chiavi;

- n 1 cassetta di pronto soccorso;
- n 1 macchina fotografica Polaroid;
- n 1 misuratore metrico
- n 1 pesatore

b) per ogni guardia:

- giacca a vento;
- scarponi;
- roncola;
- stivali di gomma con gambale;
- stivali di gomma normali;
- divisa estiva;
- divisa invernale;
- guanti di lavoro a perdere;
- guanti di lavoro;
- lampada portatile ricaricabile;
- binocolo;
- borsa a tracolla.

2. La suddetta dotazione potrà subire variazioni ed integrazioni qualora sia ritenuto necessario da parte del Responsabile del Servizio.

3. Della dotazione consegnata ad ogni guardia verrà redatto apposito verbale di consegna.

Art. 6
(Compiti del Responsabile del Servizio)

1.Il Responsabile del Servizio di vigilanza ecologica provvede in particolare a:

a) proporre alla Giunta Provinciale per il relativo invio alla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno del preventivo di tutte le spese riguardanti l'organizzazione del servizio articolato in spese per dotazioni strumentali e spese per la promozione e funzionamento del Servizio medesimo.

b) provvedere annualmente alla contabilizzazione dei fondi impiegati e a trasmettere alla Regione, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, i dati consuntivi della gestione finanziaria, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;

c) redigere programmi di lavoro e organizzare i turni di servizio;

d) predisporre gli ordini di servizio , quindicinali o mensili, indicando la zona dove questo deve essere esplicato nonchè le modalità e la durata, contemperando la disponibilità delle guardie con l'esigenza del servizio;

e) ricevere i rapporti di servizio ed i verbali relativi alle trasgressioni, redatti dalle guardie ecologiche nell'espletamento delle loro funzioni per la tempestiva trasmissione alle autorità rispettivamente competenti;

f) assicurare la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al Servizio tenendo degli stessi un aggiornato inventario.

Art. 7
(Compiti dei Coordinatori di zona)

1. Il Responsabile del Servizio individua un Coordinatore per ogni zona.

2. Il Coordinatore di zona provvede in particolare a:

a) controllare la perfetta efficienza dei mezzi in dotazione, facendo periodico rapporto al Responsabile del Servizio;

b) raccogliere, con cadenza preferibilmente quindicinale o mensile, la disponibilità delle Guardie ecologiche volontarie, in merito all'effettuazione dei servizi dandone poi comunicazione al Responsabile del Servizio, affinchè provveda all'emanazione degli ordini di servizio;

c) nel caso di verbali di segnalazione, predisposti dalle Guardie, incompleti o non esaustivi il Coordinatore provvede direttamente a far eseguire tutti gli ulteriori accertamenti ed indagini ritenuti necessari;

d) verificare la perfetta regolarità dei verbali di accertamento di infrazione e quindi trasmettere gli stessi al Responsabile del Servizio;

e) deve segnalare al Responsabile del Servizio ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati alle guardie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico;

f) collabora con il Responsabile del Servizio per la predisposizione di quanto contenuto nel precedente art. 6.

Art 8
(Corsi di aggiornamento e di specializzazione)

1. Al fine di favorire una maggiore partecipazione ed una costante crescita culturale in materia ambientale, l'Amministrazione Provinciale promuove, per le Guardie ecologiche volontarie, corsi di aggiornamento e di specializzazione.

Art. 9
(Rifornimento automezzi)

1. Le Guardie ecologiche volontarie provvedono al rifornimento degli automezzi tramite distributori convenzionati con la Provincia di Como.

2. Ogni rifornimento deve essere registrato sull apposito libretto di viaggio predisposto dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 10
(Manutenzione mezzi e attrezzi)

1. La manutenzione ordinaria dei mezzi e degli attrezzi in dotazione al Servizio di vigilanza ecologica dovrà, su disposizione del Responsabile del Servizio, essere effettuata presso l'Officina Provinciale e/o presso le Ditte già convenzionate con la Provincia.

2. In casi eccezionali e di urgenza, si può ricorrere ad altre Ditte le quali verranno pagate dietro presentazione della relative fatture, vistate dal Responsabile del Servizio che attesterà in tal modo l'effettiva eccezionalità e l'urgenza dell'intervento.

3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria si provvederà tramite assunzione di apposito provvedimento deliberativo.

4. Presso ogni stazione una o più guardie ecologiche possono essere incaricate di avere cura dei mezzi in dotazione.

5. Per esigenze amministrative, il Responsabile del Servizio può imporre la tenuta di registri o altra documentazione a tal fine predisposta.

Art. 11
(Spese e rimborsi)

1. Le guardie ecologiche volontarie, qualora necessario, possono essere autorizzate dall'Amministrazione Provinciale, su proposta del Responsabile del Servizio, all'uso dell'automezzo privato per l'espletamento delle funzioni che sono tenute a svolgere a norma della L.R. 105/80.

2. Le spese predette verranno rimborsate sulla base della indennità chilometrica in vigore per i dipendenti provinciali;

3. In caso di particolare necessità l'Amministrazione Provinciale, su proposta del Responsabile del Servizio, può autorizzare servizi il cui espletamento comporti delle spese vive (pernottamenti, telefonate di servizio, spese postali, ecc.) che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione vistata dal Responsabile del Servizio.

4. Nel caso in cui i servizi, di cui al precedente punto 3), comportino spese inerenti a pasti, esse verranno rimborsate nei limiti degli importi fissati dalla regolamentazione in vigore per i dipendenti provinciali.

Art. 12
(Modalità di rimborso)

1. Le spese di cui agli artt. 10 e 11 verranno rimborsate mensilmente dall'Ufficio Economato della Provincia.

Art. 13
(Rapporti, verbali, registri)

1. I rapporti di servizio, i verbali, i mezzi e le cose sequestrate, nonchè quant'altro necessario, devono pervenire, al più presto possibile al Responsabile del Servizio, tramite il Coordinatore di zona.

2. Qualora ciò non sia possibile, le guardie dovranno recapitare direttamente, o tramite posta, al Responsabile del Servizio le comunicazioni suddette consegnando anche le cose eventualmente sequestrate.

2. Presso ogni sede di zona verrà tenuto un foglio mensile sul quale ogni guardia ecologica volontaria dovrà segnalare i giorni e le ore del mese successivo in cui può garantire la propria disponibilità all'effettuazione del Servizio.

3. Sulla base di tale disponibilità il Responsabile del Servizio predisporrà gli ordini di servizio, che verranno depositati presso ogni sede di zona e che verranno ritirati da ogni singola guardia.

Art. 14
(Trasmissione verbali e rapporti)

1. I processi verbali di accertamento infrazioni fatti pervenire al Responsabile del Servizio, anche nel caso sia già stata effettuare la contestazione immediata, vengono, a cura del Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Provinciale, nuovamente notificati al trasgressore con nota accompagnatoria contenente gli eventuali dati mancanti del processo verbale.

2. I verbali di segnalazione fatti pervenire al Responsabile del Servizio, qualora attinenti ad attività il cui controllo spetta ad altre Amministrazioni, saranno a cura del Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione Provinciale, trasmessi all'Autorità competente per quanto di competenza.

3. Qualora il verbale di segnalazione sia inerente ad attività il cui controllo spetta all'Amministrazione Provinciale, nel caso la descrizione sommaria del fatto confermi la violazione di norme amministrative, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente si provvederà d'ufficio a redigere processo verbale di accertamento che verrà notificato al trasgressore.

4. Nel caso in cui la segnalazione riguardi una possibile infrazione di natura penale, la cui potestà accertatoria spetta all'Amministrazione Provinciale, il Settore Ecologia ed Ambiente, fatti gli ulteriori accertamenti, provvederà a redigere rapporto che verrà inoltrato alla Procura della Repubblica.

Art 15
(Leggi e regolamenti)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni regionali emanate per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.